

Dopo la CU approvato anche il modello 770/2024

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2024, prot. n. 61647/2024](#), approvato il **modello 770/2024 per l'anno di imposta 2023**, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta. Il [modello 770/2024](#) è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. In sostanza, riepilogate nella dichiarazione dei sostituti d'imposta anche le compensazioni operate, **i crediti d'imposta utilizzati e le somme liquidate a causa di procedure di pignoramento presso terzi.**

Il nuovo modello è stato approvato in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il quale prevede che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 del medesimo D.P.R., è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.

Il [Modello 770](#) deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti

che intervengono **in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative**, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, *(i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo)* come previsto dal comma 4-bis dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal sostituto d'imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX** relativi alle ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo 2024 (ovvero il 31 ottobre 2024) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2024

Sono tenuti a presentare la dichiarazione [Mod. 770/2024](#) i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Tali soggetti sono:

- **le società di capitali** (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- **gli enti commerciali equiparati alle società di capitali** (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- **gli enti non commerciali** (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- **le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali** istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- **le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;**

- i **Trust**;
- i **condomìni**;
- le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le **società di armamento** residenti nel territorio dello Stato;
- le **società di fatto o irregolari** residenti nel territorio dello Stato;
- le **società o le associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i **gruppi europei d'interesse economico (GEIE)**;
- le **persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole**;
- le **persone fisiche che esercitano arti e professioni**;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e **aderiscono al regime forfetario** di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le **amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i **curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.**

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2024 i seguenti soggetti i quali:

- hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2023;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell'articolo 26-*quiquies*, commi 2 e 6-*bis* e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 2001, dell'art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell'art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, **essi presentano, nell'ambito del medesimo [Mod. 770/2024](#), i relativi quadri separatamente** da quelli concernenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Talune novità del nuovo 770

Regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate. Richiamato il principio di diritto 3/2022 dell'Agenzia delle entrate

Tra le novità presenti di quest'anno, si evidenzia che nelle istruzioni al **Quadro SK (Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie)** chiarito che "Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi **con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) ([Vedasi risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019](#)).

Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 ([Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022](#))".

Nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX (Riepilogo delle compensazioni)

Nel modello debutta anche il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale. Come spiegano le istruzioni “nel rigo **SX1 colonna 6** deve essere indicato il **credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023** di cui all'art. 39-*bis* decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L'importo corrisponde alla somma indicata nel **campo 479 delle CU trasmesse**”. A tal proposito, le istruzioni alla [nuova CU 2024](#) dopo aver ricordato che il citato art. 39-*bis* del [decreto-legge n. 48, del 4 maggio 2023](#), ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023” e che “il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2022 stiano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000”, specificano che nel **punto 479 della CU** va indicato “l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore”.